



PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO

SULL'ORGANIZZAZIONE, L'ATTIVITA' E LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DEL SERVIZIO AVVOCATURA

Adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.112 del 30 ottobre 2015, divenuta esecutiva il 12 novembre 2015.

Pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 12 al 26 novembre 2015

In vigore dal 27 novembre 2015

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività, le funzioni e la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati del Servizio legale - Avvocatura - dell'Ente ai sensi dell'art. 23 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 e dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000.
2. Il Regolamento detta inoltre i criteri di corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati interni in adeguamento all'art. 9 del D.L. n. 90 24/6/2014 conv. in L. 11/8/2014 n. 114 e 9 del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito in legge 24.3.2012, n. 27, ed applica i parametri normativi di cui all'art. 13, c. 6 della L. 31.12.2012 n. 247 (D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e D.M. 10 marzo 2014 n. 55).

Art. 2

Servizio Avvocatura

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Legale dell'Ente prende la denominazione di Servizio Avvocatura.
2. Il Servizio Avvocatura della Provincia di Mantova è stabilmente costituito per la trattazione degli affari legali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della L. 247/2012. Esso ha una collocazione autonoma nell'assetto strutturale dell'Ente al fine di garantire la corretta attività defensionale nel rispetto dei principi che presiedono l'esercizio della professione forense.
3. E' assicurata la strumentazione tecnica, di studio, il personale di supporto e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati.
4. Agli avvocati dell'Avvocatura è assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione degli affari legali dell'Ente ed è garantito un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
5. La responsabilità del Servizio è affidata a un avvocato iscritto nell'elenco speciale, dotato di anzianità di servizio professionale specifica e del titolo professionale massimo fra gli avvocati incardinati, che esercita le sue competenze in conformità con i principi della legge professionale.
6. L'Avvocato responsabile del servizio, oltre allo svolgimento dell'attività procuratoria e consultiva propria:
 - coordina l'attività del servizio e soprintende all'organizzazione del medesimo;
 - assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari secondo i criteri indicati all'art. 8 comma 1 del presente regolamento;
 - assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;

- riferisce annualmente al Presidente della Provincia, al Segretario Generale ed al Direttore Generale, ove nominato, sullo stato del contenzioso e l'attività svolta, presentando apposita relazione.

7. L'Amministrazione assume l'onere di pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, essendo una spesa assunta nell'esclusivo interesse dell'ente datore di lavoro.

8. La specificità dei compiti dell'Avvocatura, in gran parte da svolgere fuori dall'ufficio, comporta la necessità di garantire una sufficiente flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro e, pertanto, la rilevazione delle presenze in servizio è limitata alla timbratura in ingresso e in uscita.

9. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali gli avvocati del Servizio Avvocatura rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente e riferiscono agli altri soggetti di cui all'art. 42 dello Statuto.

Art. 3

Competenze dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura della Provincia, salvo quanto disposto dall'art. 4, provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia attraverso:

a) la gestione dell'attività di precontenzioso;

b) la rappresentanza in giudizio della Provincia dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie e speciali, per tutti i gradi di giudizio ed in ogni loro fase;

c) la rappresentanza della Provincia innanzi a collegi arbitrali e nelle procedure di mediazione;

d) l'attività di consulenza e di redazione di pareri su questioni attinenti le competenze della Provincia di cui all'art. 5.

2. Nei limiti delle competenze sopra elencate, gli addetti all'Avvocatura possono compiere atti con rilevanza esterna e rappresentare l'Ente.

Art. 4

Incarichi esterni

1. Gli incarichi di patrocinio per la difesa dell'Ente sono assegnati ai legali interni.

2. Con provvedimento dirigenziale motivato possono essere conferiti incarichi di patrocinio ad avvocati esterni, specializzati nel settore o docenti universitari, nei seguenti casi:

a. cause nelle quali gli avvocati interni segnalino di non possedere adeguata competenza, come previsto dall'art. 12 del codice deontologico forense;

c. eccessivo carico di lavoro per i legali interni segnalato dai medesimi e rilevato dal Segretario Generale e dal Direttore, ove nominato, tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica;

d. cause di incompatibilità o altre situazioni di carattere eccezionale.

3. L'Avvocatura interna cura i contatti con i legali esterni incaricati, premurandosi di verificare l'espletamento dell'incarico e l'aggiornamento dello stato della lite. Provvede a chiedere al legale incaricato il dovuto parere in caso di transazione o, in caso di soccombenza, ai fini della proponibilità di gravame.

Art. 5

Altre attività dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura, su richiesta del Presidente, della Giunta Provinciale, del Segretario Generale e del Direttore, ove nominato, fornisce consulenza giuridica e pareri legali scritti su questioni di diritto di particolare complessità. I pareri scritti potranno essere richiesti anche dai Dirigenti previo confronto e valutazione degli stessi con il Segretario Generale.

2. Ai soggetti di cui al precedente comma, l'Avvocatura, assicura la propria collaborazione, anche informalmente, nella risoluzione di questioni concrete, purché giuridicamente rilevanti.

3. L'Avvocatura può suggerire l'adozione di provvedimenti su situazioni o fatti che possano dar luogo o porre fine alle controversie, provvede al recupero dei crediti di spettanza dell'Ente, se richiesto dai Dirigenti.

Art. 6

Rapporti di collaborazione tra avvocatura e uffici

Gli uffici dell'Ente collaborano con l'avvocatura fornendo i documenti e le informazioni richieste in termini tempestivi nonché assicurando il supporto tecnico, amministrativo ed organizzativo necessario all'adempimento degli incombenzi processuali e di legge.

Art. 7

Diritto al compenso professionale degli Avvocati interni

1. Agli avvocati dell'Avvocatura interna incaricati della difesa in giudizio dell'Amministrazione, spettano i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Provincia nell'ambito di procedimenti giudiziari in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione, ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale nonché agli organi di giurisdizione equiparata, nei quali siano emanate "sentenze favorevoli" all'Ente.

2. Per "sentenze favorevoli" si intendono tutti i provvedimenti comunque denominati (sentenze, ordinanze, decreti, lodi..), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (a titolo esemplificativo: giudice civile, amministrativo, penale, tributario, speciale, collegio arbitrale, Presidente della Repubblica) che in ogni fase del

procedimento, cautelare, di merito, di esecuzione ed eventuale opposizione, e in ogni grado di giudizio, dichiarano la controparte soccombente, confermando sostanzialmente l'atto dell'Ente di cui si contende, ovvero accolgono, in tutto o per la parte sostanziale, le domande dell'Ente.

3. Sono considerate sentenze favorevoli anche i provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti, lodi) che, pur non pronunciando sul merito della controversia, definiscono in rito la causa con esito favorevole per la Provincia di Mantova, come, in via esemplificativa, quelli che dichiarano la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'irricevibilità del ricorso o dell'azione, la carenza di giurisdizione o di competenza ovvero le sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio, per perenzione, mancata comparizione delle parti, abbandono, le pronunce di inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse o cessata materia del contendere, difetto di legittimazione ad agire, anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio salvo che tali provvedimenti giurisdizionali siano emessi in ricorsi sul silenzio e conseguano all'emissione del provvedimento da parte dell'amministrazione.

4. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti promossi dall'Ente nei confronti dei terzi, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, nonché le transazioni successive alle sentenze favorevoli all'amministrazione, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L. 11.8.2014 n. 114, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 24.6.2014 n. 90. La liquidazione del compenso è subordinato all'effettivo ed integrale incasso del credito comprensivo di interessi, spese e onorari, nella misura effettivamente recuperata.

5. In caso di incarico svolto congiuntamente a professionisti esterni che abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi ed alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali dell'avvocato interno è riferito alle fasi effettivamente espletate da quest'ultimo. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato ad uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione, o autentica degli atti predisposti dall'avvocato interno o la mera sostituzione/presenza alle udienze.

Art. 8

Corresponsione dei compensi

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme effettivamente recuperate - devono confluire sull'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente.

2. Dette somme sono ripartite fra gli avvocati in relazione al rendimento individuale, desunto, in termini obiettivi, dallo svolgimento dell'attività di patrocinio ed in base alla puntualità degli adempimenti processuali e dell'attività consultiva.

3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma:

a) all'avvocato interno incaricato della difesa dell'Amministrazione sono corrisposte le somme liquidate a titolo di compensi professionali nella sentenza, escluse le spese generali e le spese vive espressamente liquidate sotto qualunque denominazione (es. spese borsuali, contributo unificato etc). Le somme recuperate a titolo di spese generali e spese vive sono riversate nel bilancio dell'Ente;

b) ove le cause siano affidate collegialmente agli avvocati interni, il compenso recuperato, detratte le spese come previsto alla lettera a), viene ripartito fra i medesimi in relazione alle fasi concretamente svolte da ciascun professionista, salvo la fase di studio che viene ripartita al 50% fra i medesimi. In tal caso, ai fini della liquidazione, gli avvocati presentano nota congiunta con indicazione sintetica degli adempimenti rispettivamente eseguiti nelle fasi di giudizio. Il compenso recuperato viene diviso per fasi nelle misure indicate in sentenza o nella nota giudiziale, ovvero, in mancanza di specificazioni, è diviso in parti uguali ed è attribuito a ciascun avvocato in base alle fasi rispettivamente eseguite.

4. In caso di pronuncia favorevole con compensazione integrale delle spese di giudizio, oppure senza statuizione al riguardo, agli avvocati dipendenti che hanno patrocinato la causa è dovuta la liquidazione del compenso determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 (o sue eventuali successive modificazioni) applicando i parametri nel valore medio indicato nelle tabelle allegate ridotto del 50%, su presentazione di notula del legale incaricato. **Per le cause che in base a motivata valutazione, presentano particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero o la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili per l'Ente, anche di carattere non patrimoniale, si applicano i parametri nelle tabelle allegate al DM n. 55/2014 in misura media. Il grado di importanza e complessità è preventivamente definita dal Segretario Generale con il responsabile dell'Avvocatura.**

5. Il compenso professionale spettante agli avvocati per le transazioni dopo sentenza favorevole, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L. 11.08.2014 n. 114 di conversione in legge del D.L. 24.06.2014 n. 90 – fermi restando i compensi maturati per l'attività svolta precedentemente all'atto transattivo e determinati con i medesimi criteri di cui al precedente comma- è determinato in misura pari al compenso altrimenti liquidabile con il valore medio ridotto del 50% della tabella parametrica per la fase decisionale della lite.

6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari e contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto. La somma a tal fine annualmente stanziata dall'Amministrazione, al netto delle ritenute previdenziali, è ripartita tra gli avvocati dipendenti nella misura e con le modalità previste nel presente regolamento. Lo stanziamento annuale non può comunque superare lo stanziamento relativo all'anno 2013. I predetti compensi sono attribuiti agli avvocati in servizio al momento della maturazione del diritto, individuabile con il deposito della sentenza.

7. La previsione secondo la quale i compensi professionali – sia quelli derivanti da liquidazione dell'organo giurisdizionale (art. 9, 3^a co. L. 114/2014) sia quelli derivanti da compensazione delle spese di lite (art. 9, 6^a co. L. 114/2014) – possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun

avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo (art. 9, 7^a co. L. 114/2014), si applica a decorrere dalla data dell'adeguamento del regolamento, ai sensi dell'art. 9 8^a co. della Legge 11/8/2014 n. 114.

8. Il pagamento dei compensi all'avvocato avviene a conclusione della vertenza. Si ha conclusione con il passaggio in giudicato della sentenza o con l'intervenuta definitività del provvedimento, al fine di evitare la ripetizione in caso di successiva riforma o annullamento.

9. La liquidazione è effettuata con determinazione del Segretario Generale, sulla base della notula presentata dall'avvocato che ha trattato la causa e su proposta del responsabile dell'Avvocatura. A tal fine di norma ogni sei mesi ciascun avvocato presenta al Dirigente competente una sintetica relazione riferita alle vertenze patrocinata per le quali è maturato il diritto al compenso. La relazione deve contenere l'indicazione specifica delle parti, dell'oggetto della controversia, degli estremi del provvedimento favorevole, nonché attestazione del passaggio in giudicato o di irrevocabilità. Alla relazione vanno allegati le notule per la liquidazione dei compensi nei casi di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, redatte e sottoscritte dall'avvocato incaricato del patrocinio, con indicazione delle principali prestazioni rese nelle singole fasi processuali, distinte per grado di giudizio.

10. I compensi professionali vengono liquidati con determinazione dirigenziale e pagati unitamente allo stipendio del mese successivo alla presentazione della relazione.

Art. 9

Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

1. L'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi ai legali interni compete all'avvocato responsabile del Servizio Avvocatura, che vi provvede in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, dei carichi di lavoro, nonché della cura già operata in precedenti contenziosi in materia, garantendo, in ogni caso, la parità di trattamento e il rispetto dei principi di equità, trasparenza e di rotazione.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento si applica ai fini della corresponsione dei compensi riferiti alle sentenze favorevoli depositate a far data dal 1 gennaio 2015.

2. Alla liquidazione dei compensi maturati sulle sentenze favorevoli a spese compensate depositate fino 31 dicembre 2014 si applicano i seguenti criteri di determinazione dei compensi:

- sentenze depositate fino al 22 agosto 2012 si applica la tariffa professionale di cui al D.M. 127/2004 ai valori minimi ridotti del 30%;

- sentenze depositate tra il 23 agosto 2012 e il 2 aprile 2014, il compenso è determinato ai sensi del DM 140/2012, vigente *ratione temporis*, applicando i parametri nei valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dello stesso D.M., salvo per le cause **che, in base a motivata valutazione, presentano particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero o la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili per l'Ente,**

anche di carattere non patrimoniale, per le quali si applicano i parametri nelle tabelle allegate al DM 140/2012 nel valore medio.

- sentenze depositate tra il 3 aprile 2014 e il 31 dicembre 2014, il compenso è determinato applicando i parametri indicati nelle tabelle allegate al DM 55/2014 nel valore medio diminuito del 50%, **salvo per le cause che in base a motivata valutazione, presentano particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero o la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili per l'Ente, anche di carattere non patrimoniale, nel qual caso gli importi indicati nelle tabelle allegate al DM 55/2014 vengono applicati in misura media.**

3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di contratto vigenti.

Art.11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art.12 comma 3 dello Statuto, ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.